



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - CSDP

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE/ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE SEDI DI AGECE**

Sommario

CAPITOLO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA.....	3
1.1 OGGETTO	3
1.2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
1.3 PAGAMENTI.....	4
1.4 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RCT/O	4
1.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	5
1.6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	5
1.7 VARIANTI.....	5
1.8 SUBAPPALTO.....	6
1.9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO	6
1.10 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	6
1.11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY	6
1.12 PENALI	6
1.13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	7
1.14 SPESE CONTRATTUALI	8
1.15 ESECUZIONE IN DANNO	8
1.16 RIFUSIONE DANNI	8
1.17 CAMBIO DENOMINAZIONE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE	9
1.18 FORO COMPETENTE	9
1.19 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	9
1.20 RINVIO NORMATIVO	9
CAPITOLO 2 - PARTE TECNICA.....	10
2.1 SERVIZI RICHIESTI	10
2.2 PUNTI DI RISTORO (PDR).....	10
2.3 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI	11
2.4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.....	11
2.5 SERVIZI ACCESSORI	14
2.6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E STRUTTURE LOGISTICHE	14
2.7 FIGURA PREPOSTA ALL'ESECUZIONE E AL CONTROLLO	14
2.8 FIGURE PREPOSTE AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO	15
2.10 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	16
2.11 CHIUSURA DEL CONTRATTO.....	16

CAPITOLO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

1.1 OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, con gestione completa, del servizio di somministrazione di caffè e bevande calde - merende e snack vari - acqua e bevande fredde a mezzo di distributori automatici da installare all'interno di apposite aree delle sedi di AGECE così come meglio specificato nel Capitolo 2 – Parte Tecnica del Capitolato.

Ai sensi dell'art.165 c.1 del D.lgs n. 50/2016, nei contratti di concessione, come definiti all'articolo 3 comma 1 lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano infatti il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

In tale ottica, ma anche al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e consentire la formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, AGECE ha redatto il presente CSDP sulla base dei dati a disposizione rispetto all'esperienza degli anni passati.

1.2 DURATA, VALORE E CANONE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 alle medesime condizioni contrattuali e proroga tecnica di 6 mesi.

Il valore della concessione è stato stimato in base al valore medio del fatturato del servizio per gli anni 2019-2021 (documentato dall'attuale concessionario) come di seguito riportato in tabella.

Valore annuale	Valore triennale	Valore Rinnovo anni 2	Valore proroga tecnica mesi 6	Totale
€ 17.500,00	€ 52.500,00	€ 35.000,00	€ 8.750,00	€ 96.250,00

Il canone di concessione del servizio da versare ad AGECE annualmente e posto a base d'asta è invece stimato in € 150,00 oltre IVA per ogni apparecchio installato, intendendosi per tale il singolo distributore di ciascuna delle tre categorie richieste (bevande calde - merende e snack vari - acqua e bevande fredde).

Il valore complessivo del canone di concessione a base d'asta (importo dovuto ad AGECE per la concessione del servizio per n. 15 distributori automatici), comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 e dell'opzione della proroga tecnica di mesi 6 (sei), ammonta ad € 12.375,00 oltre IVA così suddivisi:

Valore annuale	Valore triennale	Valore Rinnovo anni 2	Valore proroga tecnica mesi 6	Totale
€ 2.250,00	€ 6.750,00	€ 4.500,00	€ 1.125,00	€ 12.375,00

L'importo di concessione sarà quindi definito in sede di aggiudicazione in relazione all'offerta.

Come previsto al successivo punto 2.2, per esigenze di spazio o per scelta del Concessionario, i distributori potranno essere accorpati tra loro (ad esempio bevande fredde e snack in un unico distributore) purché ciò consenta sempre in ciascun PDR (punto di ristoro) l'erogazione di quanto previsto. In questo caso ciascun

distributore accorpato, verrà considerato singolarmente al fine dell'determinazione dell'importo del canone di concessione (a solo titolo esemplificativo se venissero accorpate "bevande fredde" e "snack" e il canone fosse pari ad € 150 per ciascun apparecchio, il canone relativo a detto distributore "accorpato" sarebbe pari a € 150+150 e quindi € 300).

In caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità, su richiesta di AGECE si potrà dare esecuzione al contratto prima della formale stipula del medesimo a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione secondo le indicazioni ivi contenute.

In ogni caso, il Concessionario si impegna ad assicurare le medesime condizioni di continuità del servizio oltre il termine di scadenza e per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento.

È facoltà di AGECE recedere in tutto o in parte dal contratto prima della scadenza a seguito di diminuzione degli immobili e delle attività in gestione ad AGECE senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati. Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Concessionario dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio del Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Concessionario si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea.

1.3 PAGAMENTI

Il Concessionario dovrà versare la somma definita in sede di gara in relazione all'offerta economica ed al numero di apparecchi in rate semestrali anticipate a far data dall'avvio del servizio.

1.4 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RCT/O

Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che Agec dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per Agec l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo sarà autorizzato dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità finale in assenza di controversia.

Il Concessionario assume inoltre in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario quanto di Agec o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui il Concessionario risponderà comunque nel suo valore complessivo.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al comma precedente, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata, integrata e modificata affinché espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio previsto dalla presente concessione e con le caratteristiche di cui al precedente punto. La durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza, per la copertura di tutti i rischi sopra descritti.

Il Concessionario si obbliga altresì a sollevare Agec da qualsiasi pretesa azione e da danni diretti o indiretti che possano derivarle da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che AGECE dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del concessionario e in ogni caso da questo rimborsate.

1.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile verso AGECE dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto della concessione, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla sicurezza delle persone e delle cose, alla prevenzione degli infortuni, ecc.

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi inadempienza e/o evento doloso o colposo, anche riconducibile ai propri dipendenti, che cagioni danni ad Agec, al personale e /o ai locali della stessa nonché a terzi durante l'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo, impegnandosi al risarcimento dei relativi danni prodotti.

1.6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano il Concessionario per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Concessionario di cui all'art.105 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario impiegato nell'esecuzione del contratto, AGECE invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, AGECE paga, ai sensi dell'art.30 comma 6 del D.lgs. n.50/2016, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalla cauzione prestata.

1.7 VARIANTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art.106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016, AGECE si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi oggetto della concessione con semplice preavviso scritto e fino al massimo, in aumento o in diminuzione, di 1/5 del valore complessivo del canone di concessione. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definite nella concessione.

AGECE si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di:

- attivare nuove sedi con i relativi servizi necessari;

- chiudere sedi attualmente attive e cessare i relativi servizi;
 - riorganizzare i servizi;
- In questo caso si terrà conto dei prezzi offerti in sede di gara per i relativi servizi.

È salva comunque l'applicazione dell'art.175 del D.lgs. n.50/2016.

1.8 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art.174 del D.lgs. n.50/2016.

In caso di subappalto, il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare ad AGECE o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad essi affidate.

L'aggiudicatario si impegna a depositare presso AGECE, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AGECE annullerà l'autorizzazione al subappalto.

1.9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Il Concessionario non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione di AGECE. In caso di inosservanza da parte del concessionario, fermo restando il diritto di Agec al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Si rimanda all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto qui non riportato.

1.10 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Concessionario, AGECE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

1.11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Il Concessionario e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

1.12 PENALI

Qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad AGECE o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, AGECE si riserva la facoltà

di applicare, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, una penale pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e precisamente:

- a) per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 2.4;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 2.6.
- c) per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata;
- d) per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP.
- e) per ogni utilizzo di palette e bicchieri in plastica anziché in 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 come previsto all'art. 2.4;

Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP.

L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, è graduato in relazione all'importanza dell'inadempimento, del danno arrecato al funzionamento del servizio, al ripetersi degli episodi, ed al danno arrecato all'immagine complessiva del Servizio e di AGECE.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a) pagamento
- b) escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà ad AGECE di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Concessionario all'atto della stipula del contratto.

Resta ferma la possibilità per il Concessionario di comunicare tempestivamente ad AGECE la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

In presenza di ripetute inadempienze o di inadempienza ritenuta grave, AGECE avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto ovvero di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni dandone comunicazione scritta alla controparte al momento del verificarsi dell'evento.

AGECE potrà applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

1.13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art.108 del D.lgs. n.50/2016, AGECE potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Concessionario, nei seguenti casi:

- a) n. 3 gravi e consecutive nel medesimo semestre, inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con AGECE;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AGECE;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Concessionario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016;

- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.lgs. n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- j) fallimento del Concessionario;
- k) raggiungimento degli esiti negativi e delle valutazioni di cui al punto 2.10;

AGEC si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso AGECEC avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto non esime il Concessionario dal risarcimento dei danni subiti da AGECEC per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.

AGECEC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art.109 del D.lgs. n.50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AGECEC.

Ai sensi dell'art.110 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, AGECEC provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

1.14 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

1.15 ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECEC potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando l'impresa che segue in graduatoria o altra impresa.

Al Concessionario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECEC per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECEC potrà altresì procedere nei confronti del Concessionario, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, AGECEC non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

1.16 RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECEC potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

1.17 CAMBIO DENOMINAZIONE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE

Qualora il concessionario cambiasse denominazione ovvero fosse soggetto a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte di AGECE.

1.18 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dalla presente concessione sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

1.19 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n.231/2001 e alla L. n.190/2012 nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di Agec all'indirizzo www.agec.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso, il concessionario promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre Agec al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Agec a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte del concessionario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Agec a risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

1.20 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., del codice civile, di leggi e regolamenti vigenti.

CAPITOLO 2 - PARTE TECNICA

2.1 SERVIZI RICHIESTI

Al Concessionario è richiesto il servizio di somministrazione, con gestione completa, di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici da installare in apposite aree di ristoro (PDR) all'interno delle sedi di AGECE di seguito elencate.

Il servizio oggetto della gara è rivolto a: dipendenti, visitatori e ospiti.

Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari si segnala che il servizio è destinato ad un'utenza identificata al successivo punto.

2.2 PUNTI DI RISTORO (PDR)

Il numero dei distributori automatici di cui si vuole dotare inizialmente AGECE è pari a 15 macchine suddivise in 5 PDR e la loro configurazione tipo per ogni postazione è indicativamente la seguente:

- Un distributore automatico per caffè e bevande calde;
- Un distributore automatico per merende e snack vari;
- Un distributore automatico per acqua e bevande fresche.

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sotto indicati:

COD.	UBICAZIONE PDR	DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER CAFFÈ E BEVANDE CALDE	DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER MERENDE E SNACK VARI	DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER ACQUA E BEVANDE FRESCHE	DIPENDENTI PRESENTI	APERTO AL PUBBLICO
PDR1	Via E. Noris 1 – Piano Terra	1	1	1	80	no
PDR2	Via E. Noris 1 – Piano Terra	1	1	1		si
PDR3	Via Caduti senza Croce 2 (Servizi Cimiteriali)	1	1	1	15	si
PDR4	Cimitero Monumentale (Palazzina ex Frati)	1	1	1	15	no
PDR5	Via San Cristoforo 2 (Area Ristorazione ed Eventi)	1	1	1	20	no
	TOTALE	5	5	5	130	---

Se necessario, per esigenze di spazio o per scelta del Concessionario, i distributori potranno essere accorpati tra loro (ad esempio bevande fredde e snack in un unico distributore) purché ciò consenta sempre in ciascun PDR l'erogazione di quanto previsto.

Qualora per il funzionamento delle macchine erogatrici si rendessero necessarie opere idrauliche e/o elettriche, le stesse dovranno essere effettuate a cura e spese del Concessionario, previo il consenso di AGECE.

Il Concessionario dovrà altresì effettuare, a sua cura e a sue spese, l'installazione e il collaudo delle macchine distributrici. Di tutti i lavori sopra menzionati la stessa dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

2.3 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici da installare dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere attivi 24 ore su 24;
- prevedere, a scelta del Concessionario, differenze di prezzo connesse con le diverse modalità di pagamento (chiavetta o contante);
- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione anche in caso di sostituzione nel corso della prestazione;
- dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- in conformità delle caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia;
- di facile pulizia e igienizzazione sia all'interno che all'esterno e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti;
- accettare qualsiasi tipo di moneta e banconote ed essere tutti provvisti di gettoniere, nonché di un dispositivo per l'utilizzo di chiavetta magnetica, prevedendo un eventuale deposito cauzionale come di seguito specificato ed erogare il resto;
- resistenza delle superfici al calore, alla pulizia e alla disinfezione in modo tale da non influire sui prodotti;
- presenza di un dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- posizione comoda alla pulizia dei locali;
- targhetta con nominativo e ragione sociale dell'impresa affidataria con recapito del referente cui rivolgersi in caso di urgenza, guasti e reclami.

Se non fosse possibile l'allacciamento idrico previa autorizzazione di AGECE, il rifornimento stesso dovrà avvenire in modo manuale a cura del Concessionario tramite il proprio personale;

Almeno una volta all'anno il Concessionario dovrà rendicontare all'Amministrazione lo stato dei distributori impiegati, la conformità delle stesse alle vigenti normative infortunistiche di sicurezza e igienico sanitarie e altre disposizioni varie e le statistiche relative al numero e tipologia dei prodotti erogati. Ogni variazione sullo stato dei distributori e sui prodotti dovrà essere comunicata ad AGECE.

2.4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti dovranno rispettare i seguenti requisiti generali:

- qualità elevata;
- marche di nota diffusione nazionale;
- conformità alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari (requisiti del produttore, composizione e scadenza dei prodotti);
- almeno il 50% dei prodotti deve rispettare caratteristiche legate all'equilibrio nutrizionale (limitato utilizzo di grassi saturi, ricchi di fibre, sostanze, antiossidanti).

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 1.12 del presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà consegnare ad AGECE le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori ed il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile.

L'inosservanza della scadenza dei prodotti, elemento fondamentale della salubrità degli stessi, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste dal presente CSA.

Dovranno essere sempre presenti almeno tre prodotti senza glutine.

Il concedente si riserva sempre la facoltà di richiedere la sostituzione o non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime e relativi prezzi massimi:

a. BEVANDE CALDE:

- **CAFFE':** dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 70% arabica e 30% robusta macinato all'istante: dovranno essere proposti marchi diffusi quali a titolo meramente esemplificativo: Lavazza, Pera, Illy, Mitaca, Ristora ecc. L'operatore economico oltre ai marchi sopracitati può comunque proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato.

Ad eccezione del thè e della cioccolata che sono già zuccherate, tutte le altre bevande calde dovranno essere prive di zucchero, che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicarne la quantità prescelta.

I distributori dovranno erogare almeno i seguenti prodotti con le seguenti caratteristiche minime e relativi prezzi massimi:

COD	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRODOTTO	PREZZO MASSIMO CON MONETA
1	CAFFE' ESPRESSO con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione	0,60 €
2	CAFFE' ESPRESSO MACCHIATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione	0,60 €
3	CAFFE' DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè per ogni erogazione	0,60 €
4	CAFFE' DECAFFEINATO MACCHIATO con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione	0,60 €
5	CAFFE' GINSENG con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione	0,60 €
6	CAFFE' GINSENG MACCHIATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione	0,60 €
7	CAPPUCCINO: con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione	0,60 €
8	CAPPUCCINO decaffeinato solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione	0,60 €
9	CAPPUCCINO CON CIOCCOLATA: con grammatura minima di gr. 7 di caffè, gr. 6 di latte e gr.3 di cioccolato per ogni erogazione	0,60 €
10	ORZO SOLUBILE con grammatura minima di gr 2,5 di orzo per ogni erogazione	0,60 €
11	ORZO SOLUBILE MACCHIATO con grammatura minima di gr 2,5 di orzo e di g. 4 di latte per ogni erogazione	0,60 €
12	LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione	0,60 €
13	THE': almeno 13 gr. di the in polvere per ogni erogazione	0,60 €
14	CIOCCOLATA: almeno 23 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione	0,60 €

b. BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:

COD	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRODOTTO	PREZZO MASSIMO CON MONETA
15	ACQUA NATURALE IN PET da 0,5 l. (ad es. marca Levissima/Sant'Anna/S. Bernardo/Crodo -Lisiel)	0,60 €
16	ACQUA FRIZZANTE IN PET da 0,5 l. (ad es. marca Levissima/Sant'Anna/S. Bernardo/Crodo -Lisiel)	0,60 €
17	COCA COLA IN LATTINA/ ARANCIATA IN LATTINA da cl 33;	0,80 €
18	COCA COLA LIGHT IN LATTINA da cl 33;	0,80 €
19	COCA COLA ZERO IN LATTINA da cl 33;	0,80 €
20	CHINOTTO IN LATTINA da cl 33;	0,80 €
21	TONICA IN LATTINA da cl 33;	0,80 €
22	COCA COLA in PET/ARANCIATA in PET da cl 50;	1,00 €
23	THE VERDE in PET da cl 50;	1,00 €
24	SUCCHI DI FRUTTA vari IN PET da 25 cl.;	0,60 €
25	SUCCHI DI FRUTTA vari in BRICK da cl 20;	0,60 €

L'operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti di altre principali marchi presenti sul mercato.

c. SNACK SALATI E DOLCI DI VARIO TIPO ED ALIMENTI FRESCHI:

COD	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRODOTTO	PESO in grammi	PREZZO MASSIMO CON MONETA
26	Patatine vari gusti (ad es. marca Sancarolo/Pata/Salati preziosi)	25	0,50 €
27	Croccantelle/Taralli/Schiacciatelle (ad es. marca Forno Damiani)	40	0,50 €
28	Cracker vari gusti (ad es. marca Gran Pavesi/Doriano)	50	0,50 €
29	Biscotti snack salati (ad es. marca Tuc/Crispy/Saiwa) confezione grande	75	0,90 €
30	Biscotti snack salati (ad es. marca Saiwa/Mini Ritz/Freeky Fries/Cipster) confezione piccola	25	0,70 €
31	Pan & Parmigiano (ad es. marca Mulino Bianco)	45	1,25 €
32	Arachidi (ad es. marca Cameo)	40	0,70 €
33	Cornetti dolci vari gusti (ad es. arca Paluani/Bauli)	50	0,75 €
34	Snack dolci vari gusti (ad es. marca Mikado pocket)	60	0,75 €
35	Snack al cioccolato (ad es. marca Oro Ciok / Saiwa / Twix / Nestlè / Bounty / Mars / M&M'S / Kinder Bueno)	45	0,85 €
36	Snack Merendina (ad es. marca Kinder Delice Ferrero, Fiesta Ferrero)	40	0,85 €
37	Plum Cake vari gusti (ad es. marca Falcone)	70	0,75 €
38	Biscotti vari gusti (ad es. marca Gemma di Riso Scotti)	35	0,60 €
39	Biscotti vari tipi (ad es. marca Ringo, Mulino Bianco, Milka)	55	0,80 €
40	Crostatine vari gusti (ad es. marca Vincenzi)	42	0,75 €
41	Gomme vari gusti (ad es. marca Air Action Vigorsol, Vivident, Daygum)	30	1,20 €
42	Frollini senza glutine	40	1,00 €
43	Zero grano Wafer senza glutine	40	0,80 €
44	Cracker senza glutine	33	0,70 €
45	Wafer vari gusti (ad es. marca Loacker, Kit Kat, Nestlè)	45	0,75 €
46	Panini imbottiti con prodotti vari	90	1,50 €
47	Tramezzini farciti con prodotti vari	80	1,50 €
48	Frutta o verdura monoporzione	50	3,00 €

L'operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato.

Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine nonché di biscotti, snack, dolci e salati, alimenti freschi (panini, tramezzini, frutta) che dovranno essere in confezione monodose con incarto provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).

Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".

2.5 SERVIZI ACCESSORI

Il Concessionario dovrà fornire un sistema di tipo a "chiave magnetica" a coloro che ne faranno richiesta (personale dipendente e visitatori autorizzati), occuparsi direttamente della relativa distribuzione e delle indicazioni utili per il rilascio del dispositivo.

Qualora fosse previsto un deposito cauzionale per il rilascio della chiave magnetica, non dovrà essere comunque superiore ad € 5,00. In sede di rilascio, la Ditta dovrà informare il richiedente delle modalità di restituzione della cauzione al termine della prestazione, ovvero in caso di restituzione da parte del consumatore.

In ogni caso la cauzione dovrà essere restituita contestualmente alla consegna della chiave magnetica.

2.6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E STRUTTURE LOGISTICHE

Il Concessionario all'avvio dell'esecuzione del contratto effettuerà un sopralluogo congiunto con personale di AGECE specificatamente indicato al fine di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione del servizio e per fissare le misure più adeguate all'esecuzione dei controlli da effettuare per meglio comprendere gli eventuali rischi presenti, oltre che per individuare l'ubicazione dei PDR al fine di garantire:

- a. l'ottimale condizione igienico-sanitaria;
- b. il rifornimento dei prodotti e della disponibilità delle monete per il resto;
- c. il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento igienico sanitario delle stesse;

Il Concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto, fornirà ad AGECE l'elenco del personale che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio.

AGECE potrà compiere, per mezzo dei propri incaricati, ispezioni di verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Eventuali violazioni dovranno essere sanate entro un termine stabilito da AGECE a pena della risoluzione del contratto.

In caso di guasto o cattivo funzionamento dei distributori dovrà essere ripristinata la piena funzionalità degli stessi entro il termine massimo di 12 ore solari dalla chiamata (domeniche e festivi inclusi).

Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco o sia necessario un fermo del distributore superiore alle 48 ore solari si dovrà sostituire il distributore entro il termine di 60 ore solari dalla chiamata iniziale.

2.7 FIGURA PREPOSTA ALL'ESECUZIONE E AL CONTROLLO

Il RUP sarà coadiuvato da propri incaricati che provvederanno direttamente, a titolo esemplificativo, a:

- ✓ curare il rapporto operativo con il Concessionario tramite il Coordinatore Responsabile del Servizio nominato dal Concessionario e – ove necessario – con il suo Rappresentante Legale;
- ✓ effettuare le richieste di intervento per variazione di servizi, nuove disposizioni, variazione di orari e quanto altro utile alla sicurezza dei vari siti di AGECE;

- ✓ verificare la corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
- ✓ controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel Capitolato e nei documenti di riferimento nonché, in accordo con i competenti uffici di AGECE, controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di AGECE;
- ✓ richiedere, per il tramite del Concessionario, l'allontanamento immediato di operatori non idonei al servizio;
- ✓ procedere all'applicazione delle penali o alla eventuale risoluzione del contratto in caso di ritardi e disfunzioni dei servizi resi dal Concessionario.

2.8 FIGURE PREPOSTE AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà nominare, a sua cura e spese, il Coordinatore Responsabile del Servizio (CRS) e comunicarne il nominativo ad AGECE almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio. Tale figura sarà individuata tra il personale dipendente ed avrà il compito di curare l'organizzazione e la conduzione del servizio.

Il CRS dovrà essere sempre reperibile dal RUP nell'arco dell'orario lavorativo.

Il CRS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte da AGECE si intenderanno date al Concessionario stesso.

Il CRS dovrà avere piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano il rapporto tra le parti nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi. In particolare, dovrà:

- ✓ garantire la propria disponibilità a rapportarsi in modo permanente con il RUP, mantenendo un costante contatto e, attraverso di lui, con gli uffici coinvolti nella gestione del servizio;
- ✓ coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali nei tempi e con le modalità concordate con il RUP;
- ✓ garantire che il personale impiegato nei servizi sia adeguatamente addestrato e rispondente ai requisiti, oltre che facente parte dell'elenco nominativo fornito all'inizio del servizio;
- ✓ garantire la continuità del servizio in presenza di assenze improvvise del personale per qualsiasi ragione;
- ✓ segnalare immediatamente ad AGECE eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che possano, in qualsiasi modo, ostacolare il regolare svolgimento dei servizi;
- ✓ essere sempre reperibile sia telefonicamente che mediante i comuni mezzi di telecomunicazione (email – PEC);
- ✓ segnalare ogni anomalia o problemi funzionali del presente contratto e trovare soluzioni per risolvere le emergenze;
- ✓ impartire tutte le indicazioni e gli ordini necessari all'espletamento del presente contratto in modo da evitare ogni anomalia ed evitare le emergenze;
- ✓ fornire la documentazione (fatture, documentazione oraria, dislocazione, disposizioni varie, ecc.) cartacea o informatizzata ad AGECE per le dovute verifiche e per una corretta esecuzione del contratto in caso di verifiche occasionali o straordinarie e per tutti gli accertamenti del caso.

2.9 NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Il Concessionario si fa carico di ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri del Concessionario nello svolgimento dell'attività professionale resta a carico dello stesso così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e dallo stesso quantificati, infatti, sulla base della diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., AGECE ha solo un onere di vaglio ai sensi dell'art. 86 comma 3/bis del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Il Concessionario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali di ciascun sito di AGECE.

Anche in caso di servizi dati in subappalto, il Concessionario sarà tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori;
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori;
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio;
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A tal fine, a norma dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., AGECE ha eseguito una valutazione dei rischi interferenziali ed ha definito la non sussistenza degli stessi.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie è di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario a cui spetta la fornitura dei D.P.I.

Il personale del Concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

2.10 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Ad intervalli di dodici mesi dalla data di stipulazione del contratto, AGECE procederà ad una valutazione del servizio fornito sino a quel momento dal Concessionario attraverso l'analisi dei report recuperati dai referenti di AGECE delle singole sedi, delle penali comminate nell'arco dell'anno e delle eventuali contestazioni.

In caso di raggiungimento nell'arco dei dodici mesi di totali 20 "valutazioni negative", costituite da 10 penali comminate e 10 contestazioni e/o report negativi, AGECE si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto così come previsto dal presente Capitolato – Parte Amministrativa.

2.11 CHIUSURA DEL CONTRATTO

Il Concessionario si impegna a fare tutto quanto sia necessario al fine di un corretto e funzionale "passaggio di consegne" con il nuovo Contraente che risulterà aggiudicatario della successiva procedura di affidamento del servizio, al fine di garantire la continuità del servizio e la sicurezza di AGECE.